

In materia di imposta comunale sulla pubblicità, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.lg. n. 507 del 1993, va adottato un concetto estensivo del termine «insegna», non limitato ai mezzi indicativi dell'ubicazione dell'attività svolta in un locale ed esterni ad esso, ma conforme alle indicazioni contenute nell'art. 47 del [D.P.R. n. 495 del 1992](#) (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada); di conseguenza, le vetrofanie, recanti lettere incrociate, applicate sulle vetrine di un esercizio commerciale, sono da considerarsi alla stregua di «insegne» assoggettabili a tributo in difetto di idonea dimostrazione, a carico del contribuente, delle ragioni dimostrative di eventuali esenzioni o motivi di intassabilità.

Commiss. Trib. Reg. Toscana sez. XXXIII 24-03-2003, n. 10